

Comune di MELILLI

Provincia di SIRACUSA



Concessione per la Esecuzione di Opere N. 67

IL SINDACO

Vista la domanda in data s.d. presentata da (1) [redacted] a con sede in [redacted] P.I. [redacted]

registrata il 23/5/1987 al Prot. edilizio n. 119 con la quale viene chiesta la concessione per (2) Nuova costruzione edificio I,1

sull' area distinto in Catasto fabbricati del Comune - al foglio n. 15 particell. n. 1107 della superficie complessiva di mq post in Villasmundo Via contrada Corvo

- Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;
- Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario n. [redacted] In data 21/11/1987
- Visto il nulla-osta della Soprintendenza ai Monumenti n. [redacted] in data (3) [redacted]
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
- Visto il capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge 6 agosto 1967, n. 765;
- Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;
- Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
- Viste le leggi regionali (4) [redacted]
- Visto il parere n. 11 della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta del 8/4/1988
- Vista la denuncia presentata al Comando dei Vigili del fuoco in data [redacted]
- Visto (5) il parere tecnico datato 14/9/1987

CAPIE DI MELILLI (PROVINCIA DI SIRACUSA)

Publicato all' Albo Pretorio del Comur

(1) Indicare la generalità e residenza del richiedente o del richiedente. 10-5-88 al 25-5-88  
 (2) Descrizione sommaria della costruzione indicando anche se trattasi di nuova costruzione, notevole rifacimento, ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione, sistemazione, riattamento, demolizione di costruzione ecc. e la destinazione dell'immobile (edificio urbano, rurale, industriale, ecc.).  
 (3) Cancellare se il caso non ricorre.  
 (4) Per la Toscana leggi 24-2-1975, n. 16 e 17, 28-5-1975, n. 56 e successive modificazioni.  
 (5) Nel caso che il richiedente abbia diritto alla concessione gratuita, scrivere:  
 - Visto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per aver diritto alla concessione gratuita. Nel caso di interventi in zona soggetta a vincoli idraulico-forestali, scrivere:  
 - Vista l'autorizzazione regionale in ordine al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3287.  
 Nel caso di costruzione in zone sismiche, scrivere:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Preso atto che:

Il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere proprietario dell'area o di avere il necessario titolo alla concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presso il Comune in data \_\_\_\_\_

### D I S P O N E

Art. 1 — Oggetto della concessione

Al \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO L.1

secondo il progetto costituito di n. TRE tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 — Titolo della concessione

A) Concessione a titolo gratuito.

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera \_\_\_\_\_, della legge 28.1.1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Fa parte integrante della presente concessione e si allega sotto la lettera \_\_\_\_\_ la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati col Comune in data \_\_\_\_\_

B) Contributo per il rilascio della concessione con versamento del costo di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28.1.1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire 7.491.000 (dicorsi lire settemilquattrocentotrentamila) a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/3/1979

Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in Lire 19.896.817 (dicorsi lire dieciannove milioni ottocentotrenta e sei mila 817) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate nella delibera consiliare n. 6 del 13/3/1979 (5).

Il mancato versamento del contributo comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

C) Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta della opera di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di \_\_\_\_\_ e norma della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a scomputo parziale del contributo di cui sopra, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di urbanizzazione con le modalità e i tipi previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto

(allegato n. \_\_\_\_\_), e a cedere al Comune entro il \_\_\_\_\_ le relative aree nonchè (nr) \_\_\_\_\_ afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nella planimetria che forma parte integrante del progetto (Tavola n. \_\_\_\_\_) e che vengono complessivamente valutati in \_\_\_\_\_ (dicorsi lire \_\_\_\_\_).

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di \_\_\_\_\_ (dicorsi lire \_\_\_\_\_) a mezzo di polizza fidejussoria del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ (8).

La somma di Lire \_\_\_\_\_ (7) (dicorsi lire \_\_\_\_\_) è stata versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in \_\_\_\_\_ (dicorsi lire \_\_\_\_\_) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate dalla delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

### Art. 3 — Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

— i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

— che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazioni è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione della quale dipende il lavoro;

2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;

3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;

4) la data e il numero della presente concessione;

5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1066, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere validato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attestati che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando del Vigili del fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n. 318 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dell'inquinamento; 30 aprile 1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1968, n. 615 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

(8) L'ammontare della garanzia dovrà essere almeno pari all'importo della opera di urbanizzazione direttamente maggiorata di un terzo.

Art. 4 — Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro il UN ANNO (8) ed ultimati, e resi abitabili o agibili entro il TRE ANNI dall'inizio lavori

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (10).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (11).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Art. 5 — Caratteristiche della concessione

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 — Prescrizioni speciali

1) che resti vincolata a parcheggio privato una superficie non inferiore a  $V/20 = \text{mq. } 690$ ; 2) che i locali interrati destinati ad autorimesse private vengano realizzati in conformità al D.M. 1/2/86. Inoltre l'indicazione circa il numero max degli autoveicoli che si intendono ricoverare, non superiore alle nove unità, deve risultare da apposita dichiarazione del concessionario; 3) che l'abitabilità dell'edificio, anche se ultimato, verrà concessa dopo il completamento di tutte le opere di urbanizzazione; 4) che venga osservata la normativa antisismica; 5) l'allaccio dell'immobile alle reti fognante ed idrica di P.L., sarà permesso solo dopo che tutte le opere di urbanizzazione primaria del P.L., verranno sottoposte a collaudo e prese in consegna dal Comune; 6) le saracinesche dei garage siano ampiamente sfenestrate; 7) l'accesso ai garages dovrà, se chiuso, essere realizzato con cancelli o saracinesche completamente sfenestrate.

È necessario che la Ditta prima dell'inizio dei lavori, sia munita dell'autorizzazione del Comune di Melilli prevista dalla Legge n. 64

Melilli

addi

7 MAG. 1988



IL SINDACO  
(Prof. Annino Angelo)  
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
(Antonio SCOLLO)

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Addi 9 MAG. 1988

(8) Massimo entro un anno dalla data della concessione.  
(9) Massimo entro tre anni dalla data della concessione (con eventuale eccezione prevista al 3° comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).  
valida per le istanze di concessione presentate fino al 30 gennaio 1979.

Comune di MELILLIProvincia di SIRACUSA

## Concessione per la Esecuzione di Opere N. PS

### IL SINDACO

Vista la domanda in data 26/4/1990 presentata [redacted] p.A. con sede in Villaswundo, contrada Corvo. - C.F.---

registrata il 2/5/1990 al Prot. edilizio n. 58 con la quale viene chiesta la concessione per (2) la variante all'Edificio "L1", di civile abitazione, per convenzionamento ex artt. 7-8 della legge n.10/'77;

sull' area distinto in Catasto fabbricati del Comune - al foglio n. 15 particell. a n. 1107 della superficie complessiva di mq. --- post. in Villaswundo Via contrada Corvo

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario n. --- in data 29/6/1990;

Visto il nulla-osta della Soprintendenza ai Monumenti n. --- in data (3) ---;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;

Viste le leggi regionali (4) ---;

Visto il parere n. 21 della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta del 5/7/1990;

Vista la denuncia presentata al Comando dei Vigili del fuoco in data ---;

Visto (5) il parere tecnico datato 7/6/1990;

(1) Indicare le generalità e residenza del richiedente o dei richiedenti.

(2) Descrizione sommaria della costruzione indicando anche se trattasi di nuova costruzione, notevole rifacimento, ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione, sistemazione, riattamento, demolizione di costruzione, ecc. e la destinazione dell'immobile (edificio urbano, rurale, industriale, ecc.).

(3) Cancellare se il caso non ricorre.

(4) Per la Toscana leggi 24-2-1975, n. 16 e 17, 28-5-1975, n. 56 e successive modificazioni.

(5) Nel caso che il richiedente abbia diritto alla concessione gratuita, scrivere:

— Visto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per aver diritto alla concessione gratuita. Nel caso di interventi in zona soggetta a vincoli idraulico-forestali, scrivere:

— Vista l'autorizzazione regionale in ordine al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Nel caso di costruzione in zone sismiche scrivere:

Prezzo atto che:

— il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere proprietario dell'area o di avere il necessario titolo alla concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presso il Comune in data:

### DISPONE

Art. 1 — Oggetto della concessione

Al SEGNOR S.P.A.

residente in Villasimundo Via con strada Corvo n.                       
è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di                       
variante all'edificio "L1" di civile abitazione, per convenzionamento  
ex artt. 7-8 della legge n. 10/77

secondo il progetto costituito di n. SEI tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 — Titolo della concessione

A) Concessione a titolo gratuito.

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera                     , della legge 28-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Fa parte integrante della presente concessione e si allega sotto la lettera                      la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati col Comune in data                     

B) Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28-1-1977, n. 10 è determinato nella misura di lire 78.000 (diconsi lire settantottomila).

Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. 1209 del 16/7/1990

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in lire 28.218.611 (diconsi lire ventotto milioni duecentoquattordicimila e centottantotto mila e sessantuno) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate nella delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 13/3/1979 (5).

Il mancato versamento del contributo comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

C) Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di lire                      a norma della deliberazione del Consiglio comunale n.                      del                     

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a scomputo parziale del contributo di cui sopra, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di urbanizzazione con le modalità e i tipi previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto

(allegato n.                     ), e a cedere al Comune entro il                      le relative aree nonché i diritti                      afferenti l'urbanizzazione secondaria indicata nella planimetria che forma parte integrante del progetto (Tavola n.                     ) e che vengono complessivamente valutati in lire                      (diconsi lire                     ).

A garanzia dell'esatto adempimento dell'opera di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di                      (diconsi lire                     ) rilasciata a mezzo di polizza fiduciaria del                      (6).

La somma di lire                      (diconsi lire                     ) è stata versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n.                      del                     

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in lire                      (diconsi lire                     ) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate dalla delibera consiliare n.                      del                     

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

### Art. 3 — Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

— i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

— chi durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazioni è fatto obbligo all'interessato di richiederla, con apposita domanda scritta il tracciamento in luogo della linea planimetrica ed altimetrica stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente all'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o, la indicazione della pubblica amministrazione della quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Ovvi si intenda data esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1085, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori. Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere validato dall'ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attestati che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorre) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del fuoco. Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30 aprile 1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1968, n. 815 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

(6) L'incartamento delle polizze, dovrà essere almeno pari all'importo delle opere di urbanizzazione diversamente, maggiorata

Art. 4 — Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro il UN ANNO (8) ed ultimati, e resi abitabili o agibili entro il TRE ANNI dall'inizio lavori. —

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (10).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (11).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Art. 5 — Caratteristiche della concessione

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 — Prescrizioni speciali

- 1) che sono state osservate le norme previste dall'art. 43 e dall'art. 16 della legge n. 457/78 e che le superficie nette non residenziali sono state contenute nel loro complesso entro il 40% delle superfici utili abitabili degli alloggi;
- 2) che vengano aumentate in superficie tutte le aperture delle camere da letto che non rispettano il rapporto di 1/6. —
- 3) che venga acquisito agli atti il parere del Comando V.V.F. —

COMUNE DI MELILLI  
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

Publicato all'Albo Pretorio del Comune,  
dal 20-07-90 al 04-08-90

Registro Pubblicazioni N. 347

il 6-10-90

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SINDACO

IL SINDACO  
V. ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
(Antonio Scordo)

MELILLI

addì

17 LUG. 1990



Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Addì

18 LUG. 1990

IL CONCESSIONARIO

(8) Massimo entro un anno dalla data della concessione.

(9) Massimo entro tre anni dalla data della concessione (con eventuale eccezione prevista al 3° comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(10) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30 gennaio 1979.

Pratica N. 30 Anno 1992

Comune di MELILLI

Provincia di SIRACUSA



Concessione per la Esecuzione di Opere N. 90

**IL SINDACO**

Vista la domanda in data 14/3/1992 presentata [redacted] p.a. con  
sede in Villasmundo contrada Corvo - C.F. [redacted]

registrata il 14/3/1992 al Prot. edilizio n. 30 con la quale viene chiesta  
la concessione per (2) variante in corso d'opera all'edificio "L1", concernen-  
te lievi modifiche al piano cantinato, lievi modifiche interne ed ai  
prospetti

sull' area distinto in Catasto fabbricati del Comune - al foglio n. 15 particella  
Immobilie terreni  
n. 1107 della superficie complessiva di mq. post  
in Villasmundo Via contrada Corvo

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;  
Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario n. [redacted] in data 19/3/1992;-  
Visto il nulla-osta della Soprintendenza ai Monumenti n. [redacted] in data (3) [redacted];  
Visti gli strumenti urbanistici vigenti;  
Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;  
Visto il capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge 6 agosto 1967, n. 765;  
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;  
Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;  
Viste le leggi regionali (4) [redacted];  
Visto il parere n. 20 della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta del 13/8/92;  
Vista la denuncia presentata al Comando dei Vigili del fuoco in data [redacted];  
Visto (5) il parere tecnico datato 17/3/1992;-

(1) Indicare le generalità e residenza del richiedente o dei richiedenti.

(2) Descrizione sommaria della costruzione indicando anche se trattasi di nuova costruzione, notevole rifacimento, ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione, sistemazione, riattamento, demolizione di costruzione, ecc. e la destinazione dell'immobile (edificio urbano, rurale, industriale, ecc.).

(3) Cancellare se il caso non ricorre.

(4) Per la Toscana leggi 24-2-1975, n. 16 e 17, 28-5-1975, n. 58 e successive modificazioni.

(5) Nel caso che il richiedente abbia diritto alla concessione gratuita, scrivere:

— Visto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per aver diritto alla concessione gratuita. Nel caso di interventi in zona soggetta a vincoli idraulico-forestali, scrivere:

— Vista l'autorizzazione regionale in ordine al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

(allegato n. \_\_\_\_\_), e a cadere al Comune entro il \_\_\_\_\_ la relativa area nonché  
in \_\_\_\_\_ affioranti l'urbanizzazione secondaria indicata nella planimetria che forma parte integrante  
del progetto (Tavola n. \_\_\_\_\_) e che vengono complessivamente valutati in \_\_\_\_\_  
(diconsi lire \_\_\_\_\_).  
A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed  
idonea garanzia di \_\_\_\_\_ (diconsi lire \_\_\_\_\_) rilasciata  
a mezzo di polizza fidejussoria del \_\_\_\_\_  
da \_\_\_\_\_ (6).

La somma di L. \_\_\_\_\_ (7) (diconsi lire \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_ è stata versata presso la Tesoreria Comunale come da  
quietanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977,  
n. 10 è determinata in L. \_\_\_\_\_ (diconsi lire \_\_\_\_\_)  
e sarà corrisposta con la modalità e garanzia fissate dalla delibera consultata n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applica-  
zione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

**Art. 3 — Obblighi e responsabilità del concessionario**

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in  
vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto ap-  
provato;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in  
elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo  
delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione;  
dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono  
essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del  
Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ul-  
timezza dell'opera e disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale  
siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione della quale  
dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e dei direttori dei lavori;
- 3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971,  
n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in parti-  
colare a provvedere alla denuncia all'ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori,  
e a provvedere alle opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della  
suddetta legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichie-  
razione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità.  
una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attestati che nella esecuzione dell'opera  
non sono state attuate strutture in C.A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove  
occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive  
modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30 aprile 1976, n.  
373 per il contenimento del consumo energetico per uso termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e suc-  
cessive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n.  
186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

(6) L'ammontare della garanzia dovrà essere almeno pari all'importo delle opere di urbanizzazione direttamente, maggiorate

Presso atto che:  
— il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere proprietario dell'area o di  
avere il necessario titolo alla concessione, come risulta dalle dichiarazioni costitutive dell'atto di notorietà  
resa ai sensi della legge 4 gennaio 1969, n. 15, presso il Comune in data \_\_\_\_\_

**DISPONE**

Art. 1 — Oggetto della concessione

Al **SBOOR S.p.A.**,  
residente in **VILLASIMONDO** Via **contrada CORVO** n. \_\_\_\_\_  
è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di  
variante in corso d'opera all'edificio "L1", concernente **lievi modifi-**  
**che al piano cantinato, lievi modifiche interne ed ai prospetti**  
secondo il progetto costituito di n. **SEI** tavolo, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 — Titolo della concessione

A) Concessione a titolo gratuito.  
Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera \_\_\_\_\_, della legge 28-1-1977, n. 10 le  
presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.  
Fa parte integrante della presente concessione e si allega sotto la lettera \_\_\_\_\_ la convenzione di  
impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati col Comune in data \_\_\_\_\_.

B) Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1° comma,  
lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28-1-1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire **SEI**  
(diconsi lire \_\_\_\_\_) a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977,  
n. 10 è determinata in L. **SEI** (diconsi lire \_\_\_\_\_) e sarà corrisposta con le modalità e garanzia fissate nella delibera  
consigliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (5).

Il mancato versamento del contributo comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma  
dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

C) Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1° comma,  
lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. \_\_\_\_\_  
a norma della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a escomuto parziale del contributo di cui sopra,  
a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di ur-  
banizzazione con le modalità e i tipi previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto

Art. 4 — Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro il vedi Concessione Edilizia n. 95/190.- (8) ed ultimati, e resi abitabili o agibili entro il vedi Concessione Edilizia n. 95 del 17/7/1990.-

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (10).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (11).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Art. 5 — Caratteristiche della concessione

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 — Prescrizioni speciali

Alle stesse condizioni riportate nella Concessione Edilizia n. 95 del 17/7/1990, ad esclusione del punto 3, in quanto pervenuto il parere del Comando VV.F. con nota prot. n. 1324/P12826 del 13/10/1990.-


**COMUNE DI MELILLI**  
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

Publicato all'Aibo Pretorio del Comune  
dal 21-9-92 al 14-10-92  
Registro Pubblicazioni N. 371  
li 28-10-92

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

MELILLI, addì 04 SET, 1992



IL SINDACO

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
(Antonio SCOLLO)

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Addì 28 SET. 1992

IL CONCESSIONARIO

(8) Massimo entro un anno dalla data della concessione.  
(9) Massimo entro tre anni dalla data della concessione (con eventuale eccezione legge 28-1-1977, n. 10).

